



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 7 febbraio 2018

Rif. P/CR.c

Consiglio Nazionale dei Geologi

Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT

UO: Consiglio Nazionale dei Geologi

Prot.N. 0000805 del 08/02/2018

Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 421

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012, N. 137

PREMESSA

La presente circolare è volta ad indirizzare le attività formative in oggetto in esecuzione ed entro i limiti previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua (di seguito “*Regolamento APC*”) approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 74/2017 del 6 aprile 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018, che si trasmette in allegato.

Gli orientamenti di cui sopra, che superano e sostituiscono tutti quelli forniti in precedenza con riferimento all’oggetto, verranno riportati suddividendo ed intitolando i singoli paragrafi con riferimento agli articoli ed ai commi di cui al Regolamento APC, in modo da fornire una lettura omogenea delle singole indicazioni nel rispetto della fonte regolamentare.

In particolare, allo scopo di circostanziare al meglio le norme contenute nel Regolamento APC, di seguito verranno non solo forniti gli indirizzi espressamente previsti dal testo regolamentare, ma anche analizzati e specificati i contenuti degli articoli e dei commi di tale testo che possono presentare qualche difficoltà interpretativa o applicativa.

ART. 2 - OBBLIGHI ED ESONERI

COMMA 1

Al fine di definire i “soggetti interessati” di cui al comma 1° dell’art. 2 del Regolamento APC, e quindi tenuti ad adempiere l’obbligo di aggiornamento e formazione professionale continui, si specifica che sono compresi tra i medesimi sia gli iscritti nell’Albo Professionale sia gli iscritti nell’Elenco Speciale, indifferentemente dalla Sezione (A o B) di appartenenza.

COMMA 2

Al fine di definire il periodo formativo a cui applicare l’ipotesi di esonero per anzianità di iscrizione, si specifica che il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dal comma 2° dell’art. 2 del Regolamento APC è esonerato, entro i limiti minimo e massimo indicati in tale disposizione, per il triennio in cui si verifica l’evento ed indipendentemente dall’anno di tale triennio (il primo, il secondo o il terzo) in cui abbia maturato l’anzianità di iscrizione di 30 anni. Il conteggio del numero di CFP oggetto di esonero va computato alla fine del triennio formativo, tenendo conto dell’anzianità massima di iscrizione maturata in quest’ultimo (fermo restando il limite di 40 CFP).

COMMA 3

Al fine di indirizzare gli Ordini Regionali con riferimento agli esoneri, si specifica che per ognuna delle casistiche previste dal comma 3° dell'art. 2 del Regolamento APC si applicano le seguenti limitazioni: 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all'anno. La documentazione per la concessione degli esoneri va presentata dall'iscritto preferibilmente alla fine del periodo di impedimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo.

COMMA 4

Al fine di definire il periodo di efficacia delle delibere di esonero, si specifica che in tutti i casi previsti dal comma 3° dell'art. 2 del Regolamento APC, l'esonero è rilasciato con riferimento e fino alla conclusione del triennio formativo in corso, anche quando la documentazione comprovante l'impedimento abbia una durata maggiore; pertanto, in quest'ultimo caso, all'inizio del nuovo triennio formativo, l'iscritto che vorrà prorogare la durata dell'esonero dovrà presentare una nuova istanza.

ART. 3 - CERTIFICAZIONE APC

COMMA 2

Ai singoli Ordini Regionali è lasciata facoltà, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tenendo conto del numero degli iscritti e dei carichi di lavoro della propria Segreteria, di definire la tempistica e le modalità con cui produrre la Certificazione APC agli iscritti di cui all'art. 3, comma 2°, del Regolamento APC, purché tali procedure non si pongano in contrasto con quanto previsto dallo stesso Regolamento APC e dalla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi. Allo stesso modo, i singoli Ordini Regionali possono rilasciare segni identificativi o loghi attestanti l'avvenuta Certificazione APC, che gli iscritti, a loro volta, possono utilizzare nell'esercizio dell'attività professionale.

COMMA 3

In relazione alla previsione di cui al comma 3° dell'art. 3 del Regolamento APC, si precisa che la Certificazione APC conseguita in un determinato triennio è valida per il triennio successivo e fino al 31 marzo del primo anno del triennio formativo seguente a quello in cui essa è stata rilasciata.

ART. 5 - FUNZIONI E COMPITI DI ENTI ED ORGANI PER L'APC

COMMA 4

Al fine di conseguire gli scopi indicati alla lettera b) dell'art. 5, comma 4°, del Regolamento APC, gli Ordini Regionali eseguono il monitoraggio sull'offerta formativa e i controlli sull'adempimento dell'APC almeno una volta l'anno e comunque entro la fine di ogni anno, trasmettendone l'esito al Consiglio Nazionale dei Geologi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essi si riferiscono. Tali adempimenti sono volti a verificare, in linea generale e su base nazionale, l'omogeneità, l'adeguatezza e le criticità dell'offerta formativa per gli iscritti, in modo da fornire agli Ordini Regionali utili indicazioni per la programmazione e la pianificazione dell'attività formativa futura.

ART. 6 - MISURA E DURATA DELL'APC

COMMA 3

Al fine di definire il numero di CFP che deve conseguire il neoiscritto ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento APC, si specifica che, ferma restando l'esenzione per il primo anno, per ogni annualità di obbligo formativo vanno conteggiati 17 CFP; cosicché, a prescindere dal mese di iscrizione, gli iscritti che hanno l'obbligo dell'APC solo per gli ultimi due anni del triennio

formativo dovranno conseguire 34 CFP, mentre gli iscritti che hanno l'obbligo dell'APC solo per l'ultimo anno del triennio formativo dovranno conseguire 17 CFP.

ART. 7 - CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CFP

COMMA 5

Si specifica che i corsi FAD di cui all'art. 7, comma 5°, del Regolamento APC, avendo rilevanza nazionale, sono accreditabili esclusivamente dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell'art. 5, comma 2°, del medesimo Regolamento APC. Si precisa, inoltre, che la durata e quindi l'efficacia dell'accREDITamento dei corsi FAD ha scadenza alla fine del triennio formativo in cui tale accREDITamento è stato rilasciato, con conseguente necessità di presentare istanza di nuovo accREDITamento per il successivo triennio formativo.

COMMA 7

Si specifica che tra i soggetti organizzatori di eventi APC tenuti a rilasciare l'attestato di partecipazione di cui al comma 7° dell'art. 5 del Regolamento APC non rientrano gli Ordini Regionali in tutte le ipotesi in cui essi organizzino direttamente tali eventi e gestiscano i medesimi mediante la banca dati di cui ai commi 2°, lettera e), e 4°, lettera c), dell'art. 5 del Regolamento APC, rappresentata oggi dalla "Piattaforma WEBGEO".

COMMA 8

Al fine di definire il numero di CFP ottenibili con le attività indicate all'art. 7, comma 8°, del Regolamento APC, si specifica che il numero di 12 CFP si riferisce alla sommatoria di tutte le attività descritte nell'elenco successivo.

Fermo quanto sopra, i criteri per definire il numero di CFP riconosciuti per ogni singola attività sono i seguenti:

- a) attività indicate alla lettera a): 2 CFP all'anno per ogni organismo, ecc., precisando che trattasi di partecipazione a organismi, ecc. differenti e diversi dal Consiglio Nazionale, Consigli Regionali, Consigli di Disciplina degli Ordini;
- b) attività indicate alla lettera b): 3 CFP per ogni sessione di esame;
- c) attività indicate alla lettera c): 6 CFP per ogni certificazione e 2 CFP per ogni rinnovo, specificando che si tratta di certificazioni relative a corsi non accreditati per l'APC, per i quali vale quanto già previsto nel Regolamento APC e nella presente circolare;
- d) attività indicate alla lettera d): 3 CFP per ogni articolo e 6 CFP per ogni libro, con riferimento alle sole pubblicazioni a livello professionale, universitario e/o di ricerca scientifica;
- e) attività indicate alla lettera e): 4 CFP per ogni allievo;
- f) attività indicate alla lettera f): 1 CFP per ogni ora, con un massimo di 2 CFP per ogni giorno;
- g) attività indicate alla lettera g): 2 CFP per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di 6 CFP per giorno, ferma restando l'impossibilità di cumulare tali CFP con quelli eventualmente conseguiti in qualità di discente nello stesso corso;
- h) attività indicate alla lettera h): 2 CFP per ogni esame;
- i) attività indicate alla lettera i): 4 CFP per ogni anno.

COMMA 9

Al fine di determinare il numero di CFP riconoscibili ai sensi dell'art. 7, comma 9°, del Regolamento APC per la partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati solo da altri Ordini professionali (e non dagli Ordini Regionali), è necessario ribadire che, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3, comma 5°, del D.L. 138/2011 e dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, sono riconoscibili esclusivamente i percorsi formativi conformi al presente Regolamento APC, salvo che sussistano appositi regolamenti comuni approvati dai Ministri vigilanti con cui i Consigli Nazionali di più categorie professionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

Pertanto, gli eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali possono essere accreditati in via esclusiva dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell'art. 5, comma 2°, del Regolamento APC. Ciò in quanto il successivo art. 7, comma 9°, del Regolamento APC attribuisce agli Ordini Regionali esclusivamente la funzione di riconoscimento al singolo iscritto del numero di CFP determinati nel rispetto dello stesso Regolamento APC per un evento di aggiornamento organizzato e/o validato da altri Ordini professionali.

COMMA 10

Al fine di valutare le condizioni per cui un evento può essere considerato come "ripetuto" ai sensi dell'art. 7, comma 10°, del Regolamento APC, si specifica che esso ricorre quando:

- gli argomenti trattati non si discostano per più del 20% rispetto a quelli dell'edizione originale;
- i docenti non sono diversi per più del 20% rispetto a quelli dell'edizione originale;
- la durata degli interventi non si discosta per più del 20% da quella dell'edizione originale.

COMMA 11

Per il riconoscimento dei CFP attribuibili agli eventi svolti all'estero ai sensi dell'art. 7, comma 11°, del Regolamento APC, l'iscritto dovrà mettere in condizioni l'Ordine Regionale di appartenenza di valutare nel dettaglio:

- la qualità del soggetto erogatore
- le materie trattate
- la durata del corso
- l'avvenuta partecipazione dell'iscritto

La documentazione dovrà essere in lingua italiana o inglese, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle normative sulle lingue ufficiali nelle Regioni a Statuto speciale.

COMMA 12

I soggetti a cui si riferisce l'art. 7, comma 12°, del Regolamento sono i geologi iscritti all'Elenco Speciale che svolgono attività professionale esclusivamente per amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono.

Pertanto, esclusivamente a detti soggetti è concesso il riconoscimento di CFP anche per i corsi svolti dalla amministrazione, ente e/o azienda di appartenenza o da altre amministrazioni, enti e/o aziende anche nel caso in cui tali entità non dovessero essere autorizzate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento APC.

ART. 8 - PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER L'APC

In merito alle sanzioni disciplinari da adottare nei casi di inadempienza agli obblighi dell'APC, si dovranno applicare i provvedimenti della censura o della sospensione dall'esercizio della professione di cui all'art. 14, comma 1°, nn. 1) e 2), della Legge 616/1966.

Seppur nel rispetto della piena autonomia e indipendenza dei Consigli di Disciplina Territoriali, si suggerisce di modulare e graduare la gravità della sanzione, partendo dalla censura per arrivare alla sospensione dall'esercizio professionale fino a 60 giorni, in funzione del numero dei CFP mancanti all'adempimento dell'obbligo APC; ferma restando la possibilità di comminare le altre più gravi sanzioni, come individuate dall'art. 14, comma 1°, della Legge 616/1966, in caso di recidività e/o sussistenza di particolari circostanze aggravanti.

ART. 9 - APC IN COOPERAZIONE O CONVENZIONE

COMMA 2

La disposizione dell'art. 9, comma 2°, del Regolamento APC si riferisce all'accreditamento di tutti gli eventi singoli di APC, ivi inclusi quelli aventi durata prolungata nel tempo (per esempio, un evento che dura più giorni).

Tutti i soggetti che intendano organizzare singoli eventi di APC dovranno presentare apposita domanda di accreditamento contenente almeno:

- a) data, luogo e durata dell'evento;
- b) informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV, salvo il caso di docenti universitari e/o funzionari pubblici, per cui è sufficiente l'indicazione della qualifica;
- c) argomenti trattati;
- d) durata della trattazione degli argomenti;
- e) crediti proposti per l'evento secondo il precedente art. 7 del presente Regolamento;
- f) eventuale attestato di pagamento dei "diritti per l'accREDITAMENTO dell'evento".

Con riferimento a tale documentazione, si precisa quanto segue.

Gli argomenti trattati consistono in una sintesi degli obiettivi e dei contenuti dell'evento da accreditare.

La durata della trattazione degli argomenti è da recepire in un programma dell'evento da accreditare.

Oltre alla documentazione di cui sopra, va indicata la quota fissata per la iscrizione e/o partecipazione all'evento da accreditare.

Con riferimento ai diritti per l'accREDITAMENTO dell'evento, si precisa quanto segue.

Per ogni singolo evento di APC a titolo non oneroso nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria.

Per ogni singolo evento di APC a titolo oneroso:

- a) nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accREDITAMENTO nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma inferiore ad € 30 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;
- b) sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accREDITAMENTO pari ad € 50 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma compresa tra € 30 e € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;
- c) sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accREDITAMENTO pari ad € 75 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma superiore ad € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili.

Ferma restando la presentazione della domanda di accREDITAMENTO e dell'allegata documentazione di cui sopra, con riferimento alla forma dell'atto di convenzione e/o cooperazione, si precisa quanto segue.

Per l'accREDITAMENTO di singoli eventi di APC l'atto di cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente non deve avere necessariamente forma scritta, purché risulti e sia attestato dal Consiglio Nazionale dei Geologi o dall'Ordine Regionale territorialmente competente l'attività di collaborazione nella realizzazione dell'evento stesso, prevedendo l'utilizzo in via obbligatoria del logo del Consiglio Nazionale dei Geologi o dell'Ordine Regionale territorialmente competente.

L'attestazione del versamento dei "diritti per l'accREDITAMENTO dell'evento APC" deve riportare tale causale, avvenire su c/c dedicato intestato a "Consiglio Nazionale dei Geologi" presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Roma (IBAN IT 52H056 9603 2270 0000 2231 X 24) e corrispondere agli importi di cui sopra.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'APC

La procedura di autorizzazione prevista dalla disposizione in commento prevede la produzione e l'esame da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi della seguente specifica documentazione, nonché il vincolante del Ministero della Giustizia.

Pertanto, l'iscrizione nell'Ente dei Formatori Autorizzati, istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi, può avvenire solo a seguito della emissione di tale parere.

Con riferimento alla documentazione da presentare ai sensi della disposizione in commento, si precisa quanto segue.

La documentazione deve essere a firma di persona titolata alla rappresentanza legale del soggetto istante e riconoscibile mediante documento di identità in corso di validità (da produrre in copia).

Alla richiesta deve essere allegata la visura camerale aggiornata, se prevista, e un certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore scientifico nominato, quale informativa generale sull'ente richiedente.

Alla richiesta devono essere allegati l'organigramma e l'indicazione dell'organo amministrativo, laddove previsto dalla legge, quale assetto organizzativo.

Nella richiesta deve essere indicato il nominativo ed alla medesima deve essere allegato il curriculum del soggetto che coordina le attività scientifiche (direttore scientifico).

Lo statuto di società, associazioni o fondazioni dovrà prevedere espressamente le attività di formazione tra quelle primarie del soggetto candidato.

Il soggetto istante dovrà essere in regola con il versamento di contributi previdenziali a favore del proprio personale e delle tasse.

Nel curriculum del soggetto istante dovrà essere contenuto: l'elenco delle attività formative svolte, nonché la tipologia e la consistenza delle attività di aggiornamento/formative svolte nel corso degli ultimi tre anni.

Il direttore scientifico dovrà essere a incarico mediante una apposita delibera e/o determina dell'organo amministrativo o di gestione.

L'attestazione del versamento dei "diritti per l'autorizzazione triennale del formatore" deve riportare tale causale, avvenire su c/c intestato a "Consiglio Nazionale dei Geologi" presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Roma (IBAN IT 52H056 9603 2270 0000 2231 X 24) e all'importo di € 1.500,00 al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili.

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare al Consiglio Nazionale dei Geologi l'eventuale variazione di uno o più degli elementi indicati al momento della presentazione istanza di accreditamento che dovesse intervenire nel triennio di validità dell'autorizzazione.

IL PRESIDENTE

Francesco Peduto



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Peduto", is written over the typed name.